



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XV CIVILE - SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA**

Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa	Guendalina A. V. Pascale	Presidente
dott.	Nicola Fascilla	Giudice
dott.ssa	Luisa Dalla Via	Giudice rel. est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 82/2025 R.G., promossa da:

Parte_1 (c.f. **C.F._1**), con il patrocinio dell'avv. Bruno Arrigoni e dall'avv. Mauro Arrugoni, elettivamente domiciliato in Besana Brianza (20842 – MB), Via Vignareto, n. 7, presso i difensori;

ATTORE

nei confronti di

Controparte_1 (c.f. / p.iva: **P.IVA_1**), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con il patrocinio dell'avv. Francesco ADAMI, elettivamente domiciliata in Milano, via Paolo da Cannobbio, n. 9, presso il difensore;

CONVENUTA

e di

Controparte_2 (c.f. **C.F._2** e **CP_3** (c.f. **C.F._3**), entrambi con il patrocinio dell'avv. Raffaele CAVANI, elettivamente domiciliati in Milano, via Morozzo della Rocca, n. 1, presso il difensore;

CONVENUTI

e di

Controparte_4 (c.f. **C.F._4**), con il patrocinio dell'avv. Luigi BONOMI e dell'avv. Luca VILLA, elettivamente domiciliato in Varese, via Magenta n. 14, presso i difensori;

CONVENUTO

OGGETTO: impugnativa di delibera e clausola arbitrale

CONCLUSIONI delle parti:

per l'attore Parte_1

“Nel merito:

In via principale:

- *accertare e dichiarare che la delibera consigliare del 15/11/2024 è stata assunta in violazione degli artt. 2391 e 2392 c.c., in quanto gli amministratori Controparte_2 e CP_3 non hanno ottemperato agli obblighi informativi su di essi gravanti, e che, in ogni caso, la delibera del 15/11/2024 risulta essere stata adottata con il voto determinante degli stessi amministratori in conflitto di interessi e con abuso di diritto per le ragioni esposte in atti, e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare la delibera del C.d.A. della società Controparte_1 del giorno 15/11/2024 invalida/ nulla/ inefficace/ priva di effetti, per tutti i motivi indicati in atti.*

In via Istruttoria:

- *ammettere le prove documentali qui prodotte;*

In ogni caso:

con vittoria di spese e competenze del giudizio.

per la convenuta CP_5 :

“voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previo ogni necessario accertamento del caso o di rito,

IN VIA PREGIUDIZIALE

1) dichiarare la propria incompetenza a giudicare la presente causa in favore del collegio arbitrale di cui all'Art. 29 dello Statuto della Società;

NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE

2) ritenere e dichiarare inammissibile, improcedibile, infondata e con qualsiasi altra motivazione rigettare le domande avversarie per i motivi indicati nei precedenti scritti difensivi;

3) con vittoria di spese, ivi compreso il rimborso delle spese generali (15%) e condanna ex art. 96 c.p.c.”.

Per i convenuti Controparte_2 e CP_3

“in via pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di competenza del Giudice adito, sussistendo – in base all'art. 29 dello Statuto sociale di Controparte_1 – la competenza esclusiva del Collegio Arbitrale;

in via preliminare, accertare e dichiarare la sopravvenuta carenza di legittimazione e la sopravvenuta carenza di interesse ad agire dell'Attore;

nel merito, rigettare le domande tutte svolte e le richieste di parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto.

In ogni caso, con vittoria di spese, incluse quelle generali, e onorari di lite, sia della fase di merito che quelle della fase cautelare, e condanna ex art. 96 c.p.c.”.

Per il convenuto Controparte_4

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,

in via preliminare, dichiarare la sua incompetenza a decidere la presente causa essendo la stessa da devolvere al collegio arbitrale previsto dallo statuto all'art. 29.

In via subordinata, in caso di reiezione della domanda sull'incompetenza di questo Tribunale, dichiarare la carenza della legittimazione e/o dell'interesse ad agire dell'attore, ed in ogni caso accertare la legittimità della deliberazione impugnata per tutti i motivi esposti in narrativa del presente atto e conseguentemente rigettare la domanda proposta dall'attore.

Con vittoria di competenze e spese a favore dei procuratori che si dichiarano antistatari?”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso in fatto

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 ex socio e componente del CdA della Controparte_1 società della famiglia Borsatti amministrata dai tre fratelli CP_3 CP_2 e Parte_1 oltre all'AD Controparte_4 ha impugnato la delibera del consiglio di amministrazione che nella seduta del 15 novembre 2024, in vista dell'assemblea straordinaria convocata per il 13 gennaio 2025 per la modifica dell'art. 7 dello statuto nel senso della rimozione di taluni vincoli alla circolazione delle azioni, aveva deliberato per l'ipotesi di recesso dei soci dissenzienti ai sensi dell'art. 2437 ter c.c. (doc. 1 attore).

In particolare, la delibera impugnata aveva previsto:

(i) la Relazione Illustrativa Definitiva del C.d.A. ai sensi dell'art. 2437-ter c.c. sul valore delle azioni di Controparte_1 in caso di recesso nella forma di cui all'Allegato 5 allegato al Verbale (doc. 28 attore), e, pertanto, di determinare il valore di liquidazione del 100% delle azioni della Società, in Euro 10,26 per ciascuna delle 3.485.000 azioni;

(ii) di depositare presso la sede legale a disposizione dei soci la suddetta Relazione Illustrativa Definitiva del C.d.A., il Parere sul Valore di Liquidazione delle azioni della Società predisposto dalla società di consulenza e valutazione New Deal Advisors S.p.A., il Parere del Collegio Sindacale e il parere del soggetto incaricato della revisione legale dei conti,

(iii) di dare mandato al Presidente del C.d.A. affinché provvedesse a comunicare immediatamente ai Soci il Valore di Liquidazione delle azioni di Controparte_1 (punto 1).

L'attore ha dedotto che la delibera era stata assunta nonostante il suo dissenso, sia rispetto alla modificazione dello statuto, che non avrebbe più garantito la persistenza in capo agli eredi Pt_1 del capitale sociale, sia rispetto alla nomina della New Deal Advisor quale esperto indipendente avvenuta con la delibera del precedente cda del 23.9.2024 già oggetto di impugnazione.

Quali motivi di impugnazione ex art. 2388 c.c. della delibera del CdA l'attore ha dedotto che la delibera è stata adottata in conflitto di interesse con il voto determinate di CP_3 e Controparte_2 che sarebbero portatori di un interesse personale alla modifica statutaria, che non hanno inteso esplicitare ma che si rinviene nell'intento di vendere a terzi la loro partecipazione sociale.

2. Si sono regolarmente costituiti in giudizio la convenuta Controparte_1 e i convenuti CP_2 e [...] CP_3 nonché Controparte_4 eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione e/o di competenza del Tribunale adito, data la clausola compromissoria prevista dall'art. 29 dello Statuto, nonché il difetto di legittimazione attiva e di interesse in capo all'attore e, nel merito l'infondatezza dell'impugnativa per insussistenza di conflitto di interesse.

Con la prima memoria integrativa, l'attore ha contestato l'eccezione di arbitrato sollevata dai convenuti, richiamando le deduzioni già espresse in atto di citazione, ove aveva ritenuto la competenza del Tribunale ordinario, Sezione Specializzata in materia di impresa, pur nella consapevolezza della clausola statutaria di arbitrato, ritenendo la controversia non compromettibile in quanto avente ad oggetto diritti indisponibili, derivanti dalla violazione degli artt. 2391 e 2392 c.c. le quali sono norme inderogabili.

All'esito dell'udienza del 17 giugno 2025, il giudice istruttore fissava l'udienza ex art. 189 c.p.c. per il 25.11.2025, poi rinviata d'ufficio in ragione del trasferimento del giudice assegnatario del fascicolo ad altro ufficio.

La causa è stata assegnata alla scrivente con provvedimento prot. SXV n. 19-2025 del 19 dicembre 2025, in sostituzione della precedente Giudice dott.ssa Daniela Marconi.

All'udienza del 9 giugno 2026, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.

Considerato in diritto

3. L'eccezione pregiudiziale di incompetenza sollevata dai convenuti è fondata e deve trovare accoglimento.

Giova premettere che, con D.lgs. n. 149/2022 è stato abrogato l'art. 34 del d.lgs. n. 5/2003 in materia di arbitrato ed introdotto l'art. 838 *bis* c.p.c., che dispone: *Gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-bis del codice civile, possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale* (comma 1); *La clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società. Se il soggetto designato non provvede, la nomina è richiesta al presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale* (comma 2); *La clausola è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia* (comma 3); *Gli atti costitutivi possono prevedere che la clausola abbia ad oggetto controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti e, in tal caso, essa, a seguito dell'accettazione dell'incarico, è vincolante per costoro* (comma 4); *Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero* (comma 5); *Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso* (comma 6).

Dalla lettura della norma, si evince come l'unico limite posto dal legislatore all'autonomia negoziale nella devoluzione agli arbitri della risoluzione delle controversie nascenti dal vincolo societario è rappresentato dall'indisponibilità del diritto controverso o – secondo quanto già disposto dall'art. 34, co. 1 del d.lgs. n. 5/2003 – e dall'obbligatorietà dell'intervento del Pubblico Ministero.

Al riguardo va ricordato che questa Sezione, nel pronunciarsi sull'operatività della clausola compromissoria sotto la vigenza dell'abrogato art. 34, co. 1 del d.lgs. n. 5/2003, ha affermato che: *“Nella delimitazione della categoria delle controversie societarie aventi ad oggetto diritti indisponibili la giurisprudenza di legittimità ha espresso, in relazione alle impugnazioni di delibere assembleari, un orientamento più drastico secondo cui l'area della non compromettibilità è ristretta all'assoluta indisponibilità del diritto e, quindi, alle sole nullità insanabili (Cass.20.09.2012, n. 15890; Cass. 31.10.2018 n. 27736) inducendo a considerare compromettibili in arbitri anche tutte le impugnazioni per nullità delle delibere assembleare soggette a termini di decadenza, e un orientamento più elastico che configura l'indisponibilità del diritto solo laddove l'impugnazione riguardi censure relative alla violazione di norme che “trascendono l'interesse” del socio in quanto tale, coinvolgendo invece interessi dell'intera collettività (Cass. 13.10.2016 n. 20674; Cass. n. 10.6.2014 n. 13031; Tribunale di Milano 26.3.2019 in RG 15483/2018)”* (Tribunale di Milano, sez. spec. impresa, 26 ottobre 2022, n. 8411).

In considerazione della sostanziale corrispondenza tra il nuovo art. 838 *bis*, co. 1 c.p.c. e l'art. 34, co. 1 del d.lgs. n. 5/2003, si ritiene di confermare l'orientamento sopra esposto, in linea con quanto sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità anche più recente (Cass. 31 marzo 2022, n. 10433; Cass. 2 novembre 2020, n. 24247).

Applicando tali principi al caso di specie, si ritiene quindi che la presente controversia, avente ad oggetto l'impugnativa della delibera assunta dal CdA in data 15 novembre 2024, rientri tra le materie compromettibili e che nulla osti alla devoluzione della decisione alla competenza arbitrale.

L'art. 29 dello statuto di CP_1 recita: *“Qualsiasi controversia derivante dal rapporto sociale che dovesse insorgere tra i Soci e la società, anche se promosse da amministratori, sindaci e liquidatori ovvero nei loro confronti, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, sarà devoluta ad un collegio arbitrale che deciderà secondo il Regolamento della camera Arbitrale della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano (...) In ogni caso il collegio deciderà secondo diritto”*

(doc. 4 convenuta).

Non vi è dubbio che, come ritenuto dai convenuti, la clausola in esame comprenda anche la presente controversia, la quale si ritiene rimettibile al giudizio arbitrale, poiché le censure mosse dall'attore a sostegno della domanda di annullamento/nullità/ inefficacia della delibera del CdA non riguardano la violazione di norme imperative poste a tutela dell'interesse generale dei terzi e del mercato (com'è, ad esempio, in caso di impugnativa della delibera di approvazione del bilancio per violazione dei requisiti di verità, chiarezza e precisione, cfr. Trib. Milano, sez. spec. Impresa, 27 febbraio 2025), quanto piuttosto alla violazione di disposizioni di rilevanza meramente endosocietaria.

Né può ritenersi condivisibile la tesi dell'attore, secondo cui la domanda avrebbe ad oggetto la violazione degli artt. 2391 e 2392 c.c., norme ritenute aventi carattere inderogabile, non avendo egli stesso censurato alcuna violazione dei doveri degli amministratori convenuti né allegato l'esistenza di alcun danno della società, né un danno che possa essere conseguenza della violazione dei doveri degli amministratori né, da ultimo, ha formulato alcuna domanda risarcitoria nei confronti degli amministratori convenuti.

Trattasi, pertanto, di controversia relativa a diritti pienamente disponibili relativi al rapporto sociale, promossa dall'amministratore contro gli altri amministratori e la società, che in quanto tale è devoluta alla competenza arbitrale secondo il chiaro disposto dell'art. 29 dello Statuto.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico di parte attrice, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (causa di valore indeterminabile – complessità media), medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per le fasi di trattazione e decisionale.

P.Q.M.

il Tribunale di Milano in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1) dichiara l'incompetenza del Tribunale adito, essendo la controversia devoluta alla cognizione arbitrale ai sensi dell'art. 29 dello statuto di **Controparte_1**

2) condanna **Parte_1** alla rifusione delle spese di lite in favore di **Controparte_1** **Controparte_2** e **CP_3** e **Controparte_4** che liquida per ciascuna parte in Euro 7.202,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 25 giugno 2026.

La Giudice rel. est.

dott.ssa Luisa Dalla Via

La Presidente

dott.ssa Guendalina A. V. Pascale